



*Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*

*Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma*

**VIII** *Unità Operativa - pensioni e cause di servizio*

*Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma - ☎ 067739 2300 - 📠 0677392254*

sito: [http://www.lazio.istruzione.it/csa/csa\\_roma.shtml](http://www.lazio.istruzione.it/csa/csa_roma.shtml)

MPIA00USPRM registro ufficiale  
Prot. nr. 3110 – Uscita -

Roma, 04.02.2011

Circolare nr. 2

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
delle Scuole ed Istituzioni Educative  
di ogni ordine e grado di Roma e Provincia.  
LORO SEDI  
AL DIRIGENTE uff. I°  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
Direzione Generale – Via Pianciani,32-Roma  
AL DIRIGENTE Uff. V°  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
Direzione Generale – Via Pianciani,32- Roma  
AL DIRIGENTE Uff. VIII°  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
Direzione Generale – Via Pianciani,32- Roma  
AL MINISTERO per gli AFFARI ESTERI  
Direzione Generale R.C. - Ufficio V  
Rep. 2 Scuole Roma  
P.le della Farnesina –  
00194 ROMA  
All'I.N.P.D.A.P. - Via Quintavalle,32  
00167 ROMA  
All'I.N.P.D.A.P. - Via Beccaria,29  
00196 ROMA  
All'I.N.P.D.A.P. - Via Spegazzini,66  
00156 ROMA.  
All'I.N.P.D.A.P. - Via J.E.De Balaguer,11  
00142 ROMA  
Alle OO.SS.Provinciali Comparto Scuola  
Loro Sedi  
All' U.R.P.  
SEDE

---

OGGETTO: Ulteriori Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio, trattamento di quiescenza in favore del personale docente educativo ed A.T.A. - con decorrenza 1° settembre 2011- Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e proroghe del trattenimento in servizio.

Come preannunciato dalla circolare n. 1 prot. 444 del 7 gennaio 2011, questo Ufficio si era riservato di fornire ulteriori istruzioni in riferimento :

- alle **proroghe di trattenimento in servizio** di cui all'art. 509 D.L.vo 297/1994 , alla fattispecie prevista dal **comma 5** (che recepisce la proroga per un biennio di cui all'art. 16 comma 1 del D.L.vo 503/1992, così come modificato per effetto dell'art. 72 comma 7 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 122/2008 ) tenuto conto delle ulteriori precisazioni di cui all'art. 9 c. 31 della legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010 ;
- all'applicazione dell'art. 72 c. 11 della l. 133/2008 ossia alla facoltà di **risoluzione unilaterale da parte dell'amministrazione del rapporto di lavoro per il compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni** alla data del 31 agosto 2011 .

In considerazioni di quanto contenuto nella Direttiva Ministeriale 99/2010 e nella relativa Circolare Ministeriale applicativa n. 100/2010, delle ulteriori precisazioni Ministeriali fornite con nota prot. n. AOODGPER 675 del 27 gennaio 2011 e con nota prot. AOODGPER 868 del 3 febbraio 2011, nonché delle indicazioni fornite della Direzione Generale dell'U.S.R.-Ufficio V- con note prot. AOODRLA 2971 del 3/2/2011 e prot. AOODRLA 3089 del 4/2/2011 , si forniscono, di seguito, le ulteriori istruzioni operative .

Per quel che concerne l'applicazione dell'art. 72 comma 7 legge citata, ossia l'applicazione **dell'art. 509 comma 5 del D.L.vo n. 297/1994** (che recepisce la proroga per un biennio di cui all'art. 16 comma 1 del D.L.vo 503/1992,) riguardante la **proroga del trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età si fa presente che la Direzione Generale dell'U.S.R. Lazio , con le note sopra richiamate , ha espresso e confermato l'indirizzo che, al fine di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario , le istanze di trattenimento in servizio non potranno essere accolte.**

Per quel che concerne, invece, **la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro per compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni alla data del 31 agosto 2011,** si fa presente che, a breve, verrà inviato apposito file , elaborato del gestore di SIDI, sulla base di dati contenenti informazioni di anzianità contributive e di servizio, ricavati dalla base informativa SIDI, contenete i nominativi del personale scolastico che risulta possedere anzianità contributive approssimativamente vicine ai 40 anni.

---

Poiché tali elenchi potrebbero non essere esaustivi e ricognitivi delle situazioni contributive e retributive, è opportuno che i Dirigenti Scolastici invitino tempestivamente sia il personale scolastico indicato nell'elenco, sia quello in servizio presso istituzioni scolastiche diverse da quelle di titolarità, che quello utilizzato presso altre amministrazioni a seguito di perdita di titolarità, con anzianità contributive approssimativamente vicine ai 40 anni di contribuzione, a compilare e rendere la dichiarazione dei servizi, prevista dal D.P.R. 351/1998, già allegata alla circolare n. 1 prot. 444 del 7 gennaio 2011, di questo Ufficio.

A tal proposito si raccomanda, che tale accertamento sia effettuato soltanto ed esclusivamente nei confronti di coloro che possano essere destinatari di un preavviso di risoluzione anticipata dal servizio, e non sia, invece, indiscriminatamente rivolto a tutto il personale in servizio nell'istituzione scolastica.

Al fine di una corretta compilazione della dichiarazione dei periodi e servizi da parte del personale scolastico, relativamente ai periodi richiesti a riscatto, computo e ricongiunzione è necessario far presente che essi concorrono al raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni, ai fini della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell'Amministrazione, nella sola ipotesi in cui sono stati già accettati i relativi provvedimenti.

Una volta accertata l'anzianità contributiva sulla base della dichiarazione resa dagli interessati, i Dirigenti scolastici, procederanno, per coloro che maturino i 40 anni di anzianità contributiva alla data del 31 agosto 2011, all'invio del preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro entro la data del 28 febbraio 2011.

Qualora l'interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale nel corso del successivo anno scolastico - il c.d. " gradone " e desumibile da una esame quantomeno di un ricostruzione di carriera presente sul sistema informativo e dall'anzianità indicata nel cedolino dello stipendio -, le SS.LL, fermo restando l'obbligo di emettere il preavviso di risoluzione entro il 28 febbraio 2011, differiranno la decorrenza della risoluzione del rapporto alla data del 1° settembre 2012, solo su espressa richiesta dell'interessato . Sono fatti salvi i differimenti già concessi lo scorso anno che si intendono, pertanto, confermati.

Nel caso in cui il soggetto non abbia una formale ricostruzione della carriera, ma solo dati di anzianità retributiva desumibili dal cedolino stipendiale, è opportuno disporre la risoluzione a decorrere dal 1° settembre 2011, salva l'emanazione, nel frattempo, di un provvedimento di carriera dal quale possa desumersi l'effettiva situazione di anzianità nel ruolo e se del caso, secondo quanto poco sopra precisato, ossia su richiesta dell'interessato, differire la risoluzione a far data dal 1° settembre 2012.

Peraltro, in relazione alle esigenze prioritarie di evitare l'insorgere dell'esubero del personale e di favorirne massimamente il riassorbimento, come indicato nelle

note della Direzione Generale dell'U.S.R, Lazio, i differimenti al 1° settembre 2012 potranno essere consentiti nel caso in cui il soggetto non appartenga a classi di concorso o posti o profili in esubero.

A tali fini si indicano, per la provincia di Roma, le classi di concorso o posti risultati in esubero nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2010/2011 e che lo saranno prevedibilmente nel prossimo anno scolastico 2011/2012, come di seguito specificato:

<b>ORDINE SCUOLA</b>	<b>CLASSE</b>	<b>CLASSE</b>	<b>CLASSE</b>
II GRADO	1/A	64/A	29/C
II GRADO	2/A	65/A	30/C
II GRADO	7/A	71/A	32/C
II GRADO	9/A	72/A	35/C
II GRADO	10/A	75/A	43/C
II GRADO	14/A	76/A	45/C
II GRADO	19/A	46/A TE	49/C
II GRADO	20/A	3/C TE	52/C
II GRADO	22/A	7/C	55/C (EX C520)
II GRADO	23/A	8/C	1/D
II GRADO	31/A	13/C	2/D
II GRADO	35/A	15/C	10/D
II GRADO	41/A	20/C	11/D
II GRADO	52/A	24/C	12/D
II GRADO	55/A	26/C	15/D
II GRADO	61/A	27/C	19/D
II GRADO	63/A	28/C	

Una volta individuato il personale destinatario della risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 1° settembre 2011, al fine di procedere alla determinazione e attribuzione del trattamento pensionistico da parte di questo Ufficio, le istituzioni scolastiche avranno cura di **consegnare entro l'8 marzo 2011, a questo Ufficio, Stanza 106, piano I segreteria dell' VIII Unità operativa - Pensioni dell'Ufficio IX - Ambito territoriale di Roma** copia del preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, debitamente notificato al docente entro il 28 febbraio 2011, nonché copia della modulistica di cui è data ampia specificazione nella Circolare n. 1 prot. 444 del 7 gennaio 2011 di questo Ufficio, alla quale si rimanda.

IL DIRIGENTE  
F.to Giuseppe Minichiello

RS